

La Commissione rileva che, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 2, primo comma, della direttiva sull'IVA, le aliquote IVA ridotte possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all'allegato III di questa direttiva. Ebbene, la categoria 6 dell'allegato III della direttiva sull'IVA non menzionerebbe la fornitura di libri digitali come attività soggetta a aliquote IVA ridotte. La Commissione ne deduce che la fornitura di libri elettronici deve, pertanto, essere assoggettata all'aliquota IVA standard, conformemente all'articolo 96 della direttiva sull'IVA. Ciò trova conferma, secondo la Commissione, anche nell'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, il quale esclude espressamente dal beneficio di aliquote IVA ridotte i servizi forniti per via elettronica. Infine, a sostegno del suo ricorso, la Commissione rileva che il Comitato IVA ha adottato all'unanimità, il 9 febbraio 2011, orientamenti in virtù dei quali le aliquote IVA ridotte non si applicano alla fornitura di libri digitali.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, contenente misure di esecuzione della direttiva sull'IVA (GU L 77, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okrazhen sad — Targovishte (Bulgaria) il 9 settembre 2013 — Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeysshan LLS/Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD, Curatore fallimentare della Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD

(Causa C-488/13)

(2013/C 344/81)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Okrazhen sad — Targovishte

Parti

Creditori nella procedura concorsuale: Parva Investitsionna Banka AD, UniKredit Bulbank AD, Siyk Faundeysshan LLS

Società insolvente: Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD, Curatore fallimentare della Ear Proparti Developmant — v nesastoyatelnost AD

Questioni pregiudiziali

1) Come debba essere interpretato il criterio della mancata contestazione del credito pecuniario oggetto di esecuzione di cui al considerando 6 e all'articolo 1 del regolamento.

2) Se, nell'ipotesi in cui le norme interne dello Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio il credito pecuniario è azionato in via esecutiva non chiariscano se il mandato di esecuzione per un credito pecuniario possa trovare applicazione nell'ambito di una procedura concorsuale aperta nei confronti della persona contro il cui patrimonio è diretta l'esecuzione, il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento debba essere interpretato in senso restrittivo e valga soltanto per i crediti pecuniari oggetto di esecuzione contestati o si riferisca invece a tali crediti anche se incontestati.

3) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, il quale esclude dall'ambito di applicazione di quest'ultimo i fallimenti, i concordati e le procedure affini, debba essere interpretato nel senso che la limitazione riguarda soltanto l'apertura delle procedure indicate o se essa si riferisca anche all'intero decorso della procedura nei suoi diversi stadi e fasi come previsti dalle disposizioni nazionali dello Stato membro dell'Unione europea interessato.

4) Se, in base alla dottrina del primato del diritto dell'Unione e in caso di una lacuna nel diritto nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea, il giudice nazionale di tale Stato membro, dinanzi al quale è stata aperta una procedura concorsuale a carico della persona contro il cui patrimonio è diretta l'esecuzione, possa in via interpretativa e sulla base del considerando 10 e dell'articolo 26 del regolamento, emanare una sentenza che deroga a tali principi fondamentali e contrasta con essi.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 13 settembre 2013 — Mohamed Ali Ben Alaya/Repubblica federale di Germania

(Causa C-491/13)

(2013/C 344/82)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Mohamed Ali Ben Alaya

Resistente: Repubblica federale di Germania